

Art. 25 – ELEGGIBILITA' E CANDIDATURE

1) Sono eleggibili alle cariche della FIK, nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni tesserati da almeno 24 mesi per quelle nazionali, da almeno 12 mesi per quelle delle strutture territoriali e in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura che:

a. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

b. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali.

c. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

2) La scelta di candidarsi per una carica esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra.

3) La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

4) E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping Wada.

5) Non sono eleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI e altri organismi da questo riconosciuti, le Federazioni e contro l'associazione FIK.

6) Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di enti affiliati (rappresentati dal Presidente sociale) aventi diritto di voto:

a. per la carica di Presidente della FIK, da almeno trenta società/associazioni sportive di almeno cinque regioni;

b. per la carica di Consigliere Nazionale, da almeno venti società/associazioni sportive di almeno cinque regioni;

c. per la carica di Presidente di Comitato Regionale o Provinciale da almeno il 20% (Lombardia n° 6) delle società/associazioni sportive della regione o provincia di appartenenza con arrotondamento per eccesso;

d. per la carica di Consigliere di Comitato Regionale o Provinciale da almeno il 10% (Lombardia n° 3) delle società/associazioni sportive.

7) Per ogni carica federale ogni ente affiliato avente diritto di voto può proporre un solo candidato.

8) Nelle assemblee ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.

9) Tutte le cariche elettive ad ogni livello sono onorifiche ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.

10) Le candidature alle cariche federali centrali e territoriali, debitamente sottoscritte e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello statuto, devono pervenire alla Segreteria Federale entro il decimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale, Regionale o Provinciale.

11) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale.

12) Avverso le decisioni della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione d'Appello.